

**L. 1-8-2002 n. 166**

**Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.**

**Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.**

(...*omissis*)

**Art.17**

Veicoli a minimo impatto ambientale.

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (1).

-----

(1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 24 maggio 2004.